

Il minor valore dell'azienda non può essere dimostrato con il registro
La norma esclude sia l'automaticità dell'accertamento in caso di maggior valore
per il registro sia che un valore inferiore provi la minor plusvalenza

/ Anita MAURO

Sabato, 9 marzo 2019

Non è corretto vincolare l'accertamento della plusvalenza da cessione d'azienda, ai fini delle imposte dirette, al valore determinato ai fini dell'imposta di registro, neppure ove ciò si risolva a favore del contribuente, ovvero nel caso in cui il valore accertato/dichiarato ai fini dell'imposta di registro sia inferiore al corrispettivo dichiarato ai fini delle imposte dirette. Lo chiarisce la Cassazione, nell'ordinanza n. 6816 depositata ieri.

La pronuncia scaturisce dall'impugnazione di un avviso di accertamento, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini IVA, IRPEF e IRAP, i valori di cessione di un'azienda, rideterminando il reddito di impresa e recuperando la maggiore plusvalenza.

Nei primi due gradi di giudizio, il contribuente era risultato vittorioso, difendendosi, tra il resto, anche utilizzando il riferimento al valore dell'azienda dichiarato ai fini dell'imposta di registro, che risultava inferiore a quello accertato dall'Ufficio ai fini delle dirette.

Ma l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione del giudice di merito di fronte alla Cassazione, la quale ha accolto il ricorso, rinviando alla Commissione regionale per una nuova decisione.

Secondo la Suprema Corte, in particolare, la sentenza della Commissione tributaria regionale non è corretta ove afferma che i valori dell'azienda "non possono diversificarsi in ragione del tributo applicabile", così legittimando la trasposizione del valore dell'azienda accertato ai fini dell'imposta di registro, nell'ambito della determinazione della plusvalenza.

Il supremo giudice ricorda, infatti, che l'art. 5 comma 3 del DLgs. 14 settembre 2015 n. 147 ha sancito il principio opposto, disponendo che "per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro".

Secondo la Cassazione, la norma opera non solo nella situazione "classica" in cui l'Ufficio fondi l'avviso di accertamento di maggiore plusvalenza sul dato desumibile dall'imposta di registro, ma anche nel caso opposto, in cui dall'imposta di registro sia desumibile un valore inferiore di quello accertato dall'Ufficio ai fini delle dirette.

La nuova norma, infatti, ha abolito ogni automatismo nella trasposizione dei valori di immobili e aziende dall'imposta di registro alle imposte dirette, escludendo a chiare lettere l'esistenza di una presunzione di corrispondenza dei due valori.

Il diverso presupposto delle due imposte giustifica un valore differente.

Tale principio, afferma la Suprema Corte, può trovare applicazione anche in senso sfavorevole al contribuente, impedendogli, quindi, di provare la correttezza del valore dell'azienda indicato ai fini della plusvalenza, basandosi solo sul minor valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro.

L'art. 5 comma 3 del DLgs. 147/2015, infatti, si fonda sul principio secondo cui l'accertamento, ai fini delle imposte dirette, non si può basare solo sul valore

accertato ai fini dell'imposta di registro, perché il presupposto delle due imposte è diverso (Cass. n. 27614/2018):

- il corrispettivo configura il punto di riferimento per la base imponibile delle plusvalenze;
- il valore dell'azienda configura il riferimento per la base imponibile dell'imposta di registro.

Pertanto, l'Ufficio, nel caso di specie, resta libero di determinare il maggior reddito, motivando adeguatamente la pretesa.